

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XL.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	396	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. (<i>Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato</i>). (1094-B)	396	
PRESIDENTE	396	
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	396	
Disegni di legge (Rinvio):		
Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 27 giugno 1946 n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali. (<i>Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato</i>). (520-31)	397	
PRESIDENTE	397	
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato. (<i>Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato</i>). (520-55-B)	397	
PRESIDENTE	397	
		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	397	
PRESIDENTE	397	
Decreti legislativi (Discussione):		
14 dicembre 1947, n. 1460: <i>Aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.</i>		
22 aprile 1947, n. 284: <i>Corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.</i> (520-99).	397	
PRESIDENTE	397, 398	
TARGETTI, <i>Relatore</i>	397	
Decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275 (Discussione e ratifica): Modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia. (520-104)	398	
PRESIDENTE	398	
Decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, (Stralcio): Provvedimenti finanziari a favore delle provincie e dei comuni. (520-110)	398	
PRESIDENTE	398	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 APRILE 1951

	PAG.
<i>Decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, (Stralcio): Assetto della finanza delle provincie e dei comuni. (520-111)</i> . . .	399
<i>Decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, (Stralcio): Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private. (520-112)</i>	399
PRESIDENTE	399
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	399

La seduta comincia alle 9,30.

DE COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Chatrìan e Berti Giuseppe fu Angelo sono sostituiti dai deputati Codacci Pisanelli e Reali Pietro.

Interviene inoltre, per l'esame del disegno di legge n. 520-99, il deputato Targetti.

Discussione del disegno di legge: Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (1094-B).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 1094-B, concernente la ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

In assenza del relatore, onorevole Codacci Pisanelli, riferirò io stesso brevemente.

Questo disegno di legge, che era stato approvato dalla nostra Commissione con alcune modificazioni ai decreti sottoposti a ratifica, è stato ulteriormente modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato. Tali modifiche riguardano, anzitutto, la correzione di un semplice errore materiale, laddove, all'articolo 4, era citato erroneamente l'articolo 1, mentre doveva essere richiamato l'articolo 2; e l'estensione

al 31 dicembre 1951, della proroga, da noi precedentemente limitata al 31 dicembre 1950.

La ragione di tale modifica è evidente, in quanto, essendo stato trasmesso questo disegno di legge dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera il 29 dicembre 1950, le sue disposizioni non avrebbero avuto applicazione qualora la proroga fosse stata mantenuta al 31 dicembre 1950.

Invito, pertanto, gli onorevoli commissari ad approvare questo nuovo testo del disegno di legge in esame.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il nuovo testo formulato dalla Commissione speciale ratifica del Senato.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 1 è identico.

L'articolo 2 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, concernenti la sospensione e la riduzione della durata dei corsi di applicazione, di perfezionamento o tecnico professionale prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo dell'esercito, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1950 ».

Do lettura del testo modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato:

« Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, concernenti la sospensione e la riduzione della durata dei corsi di applicazione, di perfezionamento o tecnico professionali prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo dell'esercito, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1951 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 è identico.

L'articolo 4 era stato da noi approvato nel seguente tenore:

« La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'articolo 1, dal 16 aprile 1948, e, per quanto concerne l'articolo 2, dal 1° gennaio 1949 ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 APRILE 1951

Do lettura del testo modificato dalla Commissione speciale ratific del Senato:

« La presente leggè ha effetto, per quanto concerne l'articolo 2, dal 16 aprile 1948 e, per quanto concerne l'articolo 3, dal 1° gennaio 1949 ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-31-B).

PRESIDENTE. Su richiesta del Governo, la discussione del disegno di legge n. 520-31-B, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, è rinviata.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-55-B).

PRESIDENTE. Data l'assenza del relatore, onorevole De' Cocci, e del rappresentante del Governo, la discussione del disegno di legge n. 520-55-B, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, è rinviata.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione sul disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente l'aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, e sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente la corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (520-99).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1460, e 22 aprile 1947, n. 285, concernenti l'aumento dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

Ricordo che l'onorevole Targetti aveva presentato, in proposito, una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che, successivamente, ha tramutato in proposte di emendamento ai decreti legislativi sottoposti alla nostra ratifica.

L'onorevole Targetti, relatore, ha facoltà di riferire.

TARGETTI, *Relatore*. L'indennità di contingenza per i lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani è prevista nei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1460, e 22 aprile 1947, n. 285. Sorse, ad un certo momento, il problema di adeguare la misura di questa indennità all'aumentato costo della vita. A tal fine, si tennero, presso l'Ufficio del lavoro, diverse riunioni con la partecipazione dei rappresentanti della proprietà edilizia. Poiché la Confederazione italiana proprietari edilizi non credette di avere veste legale per impegnare tutti i suoi iscritti, si ritenne necessario addivenire ad un provvedimento legislativo che adeguasse all'aumento del carovita la misura dell'indennità di contingenza prevista per questa categoria di lavoratori.

A questo scopo, presentai una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che prese il n. 1840. Quando, però, mi venne reso noto che da questa Commissione dovevano essere ratificati i due decreti di cui oggi ci occupiamo, ritenni inutile insistere su quella proposta di legge e trasformai le disposizioni in essa contenute in proposte di emendamenti ai decreti stessi.

Con l'articolo 2 propongo che l'indennità di contingenza prevista dal decreto legislativo n. 285 e dalla annessa tabella, sia aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1951, nella

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 APRILE 1951

misura del 70 per cento. In un primo tempo avevo proposto un aumento del 100 per cento, ma, successivamente, ho ripiegato su questa misura più limitata, che appare veramente modesta se si tiene conto che la tabella succitata risale a quattro anni fa, essendo del 1947.

Con l'articolo 3, poi, si stabilisce che « in deroga al disposto dell'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253, l'onere derivante dalla concessione del predetto aumento è a carico del proprietario dell'immobile ».

Invito, pertanto, gli onorevoli commissari ad approvare le proposte di modificazioni che ho l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Pongo, anzitutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, è ratificato.

« Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, è ratificato con le modificazioni di cui ai successivi articoli ».

(È approvata).

Detta formula costituirà l'articolo 1 della legge.

Do lettura dell'articolo 2, proposto dall'onorevole Targetti:

« L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo di cui all'articolo 1 della tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è aumentata, a decorrere dal 1 gennaio 1951, nella misura del 70 per cento, computata sull'ammontare risultante dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, proposto dall'onorevole Targetti:

« In deroga al disposto dell'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253, l'onere derivante dalla concessione del predetto aumento è a carico del proprietario dell'immobile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, proposto dall'onorevole Targetti:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione a scrutinio segreto del presente disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione sulla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia. (520-104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia.

In assenza del relatore, onorevole Delli Castelli Filomena, riferirò io stesso brevemente.

Si propone la ratifica, senza modificazioni, del detto decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente l'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia. Si tratta di procedere alla nomina definitiva di quel Consiglio di amministrazione, allo scopo di stabilizzare la situazione di pendenza in cui si trova l'ordinamento giuridico della Biennale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, è ratificato ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177: Provvedimenti finanziari a favore delle provincie e dei comuni. (520-110).

PRESIDENTE. L'onorevole Molinaroli ha proposto lo stralcio dal disegno di legge, n. 520, del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, concernente provvedimenti finanziari a favore delle provincie e dei comuni.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 APRILE 1951

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-110.

Stralcio del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261: Assetto della finanza delle provincie e dei comuni. (520-111).

PRESIDENTE. L'onorevole Fabriani ha proposto lo stralcio dal disegno di legge, n. 520, del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l'assetto della finanza delle provincie e dei comuni.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-111.

Stralcio del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222: Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private. (520-112).

PRESIDENTE. L'onorevole Spoleti ha proposto lo stralcio dal disegno di legge, n. 520, del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente la assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-112.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge numeri 520-104 e 1094-B, esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia. (520-104).

Presenti e votanti.	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (1094-B):

Presenti e votanti.	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Angelini, Angelucci Nicola, Bazoli, Bennani, Bettinotti, Bianco, Cappugi, Carpano Maglioli, Cavallari, Cerabona, Codacci Pisanelli, De Cocci, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Geraci, Germani, Giordani, Lozza, Migliori, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Quarello, Rapelli, Reali Pietro, Resta, Sampietro Umberto, Sansone, Spoleti, Stuani.

La seduta termina alle 10,30.